



Roma, 28 aprile 2009

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

***OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 –
Deducibilità dei contributi previdenziali dovuti dal contribuente
defunto e versati dal coniuge superstite - Art. 10, comma 1, lett.
e), del TUIR***

Con l'interpello in oggetto emarginato, concernente l'interpretazione dell'art. 10, comma 1, lett. e) del DPR 917/1986, è stato esposto il seguente quesito

QUESITO

L'interpellante riferisce che il coniuge, Sig. TIZIO, deceduto in data ...2006, era socio accomandatario della "ALFA S.a.s." e che, a seguito di verifica dell'Ente Previdenziale, gli era stato contestato il mancato versamento di contributi alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.

Il ricorso proposto dal Sig. TIZIO nei confronti dell'Ente Previdenziale veniva da quest'ultimo respinto e tanto generava emissione di cartella esattoriale, notificata al contribuente in data ...2006, per importi corrispondenti a euro

A seguito del decesso del coniuge, occorso in data ...2006, l'istante, in qualità di erede, decideva di risolvere il contenzioso con l'Ente Previdenziale per ottenere il trattamento pensionistico di reversibilità, e, a tal fine, provvedeva non solo a

versare, in data ...2007, le somme dovute in base alla cartella già notificata, pari a euro ..., ma altresì, mediante modelli F24 del ...2007 e del ...2007, importi corrispondenti a euro ..., per come quantificati in apposito prospetto predisposto dall'Ente Previdenziale in relazione alle annualità 2005 e 2006.

Tanto premesso, l'odierna interpellante, precisato che eredi del Sig. TIZIO sono anche i quattro figli ma che il pagamento dei contributi previdenziali è stato eseguito dall'istante interamente, chiede di conoscere se detti contributi, versati nel 2007, possano essere portati in deduzione nella propria dichiarazione dei redditi relativa al medesimo anno di imposta, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e), TUIR.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene di poter interamente dedurre i contributi in esame nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2007.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'art. 10, comma 1, lettera e), del TUIR stabilisce che *“Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: [...] e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi...”*.

In linea generale, la deducibilità di un onere è strettamente subordinata al verificarsi di determinate condizioni, di seguito sintetizzate:

a. deve rientrare fra quelli tassativamente elencati e previsti dalla legge, non ammettendosi ulteriori ipotesi di deducibilità;

b. deve risultare da idonea documentazione.

c. deve essere effettivamente sostenuto dal contribuente nel periodo di imposta di riferimento (cd. principio di cassa) e nel proprio personale interesse ovvero, in determinate ipotesi, nell'interesse di terzi soggetti (familiari a carico e non fiscalmente a carico).

In particolare, il comma secondo, parte prima, della riferita disposizione espressamente prevede che: *“Le spese di cui alla lett. b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell’art. 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì anche per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico”*.

La disciplina evidenzia la funzione fondamentale degli oneri deducibili, consistente nel dare rilevanza a quei pesi che incidono sulla situazione personale del soggetto, onde far sì che l'imposta sul reddito delle persone fisiche sia correlata alla effettiva capacità contributiva del soggetto passivo di imposta.

Con riferimento al caso specifico, si deve osservare che le spese sostenute dalla contribuente interpellante, moglie del *de cuius*, corrispondono a un suo interesse specifico e personale, posto che il versamento dei predetti contributi è preordinato al conseguimento del trattamento pensionistico in favore dei superstiti.

In altri termini, il versamento dei contributi da parte dell'erede alla forma pensionistica di appartenenza del *de cuius*, ancorché effettuato in virtù delle disposizioni regolanti la materia ereditaria, si pone in rapporto di causa – effetto con il trattamento pensionistico del quale verrà a beneficiare l'erede medesimo.

A tale proposito si deve specificare che la pensione ai superstiti, di reversibilità (se il defunto è già titolare di pensione diretta), ovvero indiretta (se il defunto al momento del decesso possiede i requisiti di assicurazione e contribuzione per la pensione di vecchiaia), spetta al coniuge, quand'anche separato, nella misura del 60% della pensione diretta liquidata o di quella che sarebbe spettata al lavoratore deceduto, e compete altresì a ciascun figlio, in possesso dei requisiti di età e di

vivenza a carico richiesti dalla legge, in ragione del 20% ciascuno e sino ad un limite massimo del 100% del trattamento pensionistico spettante al defunto.

Nel caso in esame, posto che l'interpellante riferisce nell'istanza di aver provveduto, in qualità di erede e di soggetto beneficiario del trattamento pensionistico in questione, al pagamento dei contributi previdenziali dovuti dal coniuge defunto, precisando che il mancato versamento degli stessi avrebbe impedito l'erogazione della pensione medesima, deve riconoscersi al coniuge superstite la possibilità di portare in deduzione, dal proprio reddito complessivo, i predetti contributi, nella misura effettivamente sostenuta, al netto delle eventuali sanzioni e degli interessi moratori.

A tal fine, considerato che il titolo di pagamento è intestato al *de cuius*, la circostanza che l'onere è stato integralmente assolto dal coniuge superstite dovrà risultare dalle ricevute relative ai pagamenti effettuati.

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.